

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1990

recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della
decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti
Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

(90/212/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'e-
nergia atomica,

vista la decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29
marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre
prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle
centrali elettronucleari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'importo delle operazioni effettuate ha
raggiunto la cifra di 2 800 milioni di ecu previsto dalla
decisione 77/271/Euratom⁽²⁾, modificata da ultimo dalla
decisione 85/537/Euratom⁽³⁾;

considerando che l'energia nucleare svolge un ruolo di
rilievo nell'approvvigionamento energetico globale della
Comunità e che appare necessario realizzare considerevoli
investimenti in detto settore, sia allo stadio della produ-
zione, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, che a valle
della produzione, soprattutto in vista del ritrattamento e
dello stoccaggio dei rifiuti;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita appare
opportuno aumentare di 1 000 milioni di ecu l'importo
complessivo dei prestiti che la Commissione è abilitata a
contrarre a nome della Comunità europea dell'energia
atomica;

considerando che occorre modificare di conseguenza la
decisione 77/271/Euratom,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo unico della decisione 77/271/Euratom
è sostituito dal testo seguente:

« Articolo unico

I prestiti di cui all'articolo 1 della decisione 77/270/
Euratom possono essere contratti a concorrenza di un
importo che non potrà superare l'equivalente di 4 000
milioni di ecu in capitale.

Allorché l'importo delle operazioni effettuate
raggiunge i 3 800 milioni di ecu, la Commissione ne
informa il Consiglio, il quale deliberando all'unani-
mità su proposta della Commissione, si pronuncia al
più presto sulla fissazione di un nuovo importo.»

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. REYNOLDS

⁽¹⁾ GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 23.